



Sentenza n.

36/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente relatore

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9120** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.

17885 per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa

economale del Distretto Sanitario di Base di Venosa della Azienda Sanitaria

Locale di Potenza, promosso nei confronti di **Giuseppina AMARENA** nata a

Melfi (PZ) l'11.02.1956 (C.F.: MRNGPP56B51F104N), rappresentata e

difesa dall'Avvocato Antonio Carretta e dall'Avvocato Francesco Buscicchio

e con loro elettivamente domiciliata alla PEC antonio.carretta@pec.giuffre.it,

giusta procura allegata all'istanza di accesso agli atti in data 23.5.2025;

- Udito nella pubblica udienza del 17 giugno 2025 il Pubblico Ministero

della persona del Vice Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva

come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n.15/2025**, sottoscritta digitalmente il

	21.1.2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la	
	discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n. 17885,	
	asseritamente reso dall'Agente Contabile Antonio ROMANO, relativo alla	
	gestione 2019 della Cassa Economale della struttura decentrata di Villa d’Agri	
	della Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in avanti ASP).	
	Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell’esame del conto, il quale risultava depositato	
	privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture	
	dell’Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall’art.	
	618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il	
	Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell’agente	
	contabile, ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile	
	avviene per <i>tabulas</i> con il deposito del conto “munito dell’attestazione di	
	parifica”; ciò, pertanto, determina l’impossibilità di promuoverne la	
	regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto	
	dall’art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei	
	conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove	
	norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore,	
	a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139,	
	comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che	
	rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del	
	procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore	
	il compito di accertare l’avvenuta parificazione preliminarmente all’esame di	
	competenza.	
	1.1. Aperto il giudizio n. 9120, con <u>relazione di rettifica</u> sottoscritta	
	2	

	digitalmente in data 11.2.2025, il Magistrato Istruttore precisava che per mero	
	errore materiale si erano indicati nella precedente relazione un agente	
	contabile ed una gestione diversi da quelli cui si riferiva il conto n. 17885, in	
	realtà reso da Giuseppina Amarena in qualità di agente contabile per la	
	gestione 2019 della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Venosa della	
	Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza.	
	1.2. Entrambe le relazioni erano depositate il 13.2.2025 e si apriva quindi il	
	giudizio per l'esercizio 2019.	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale n. 14/2025</u> del 12.2.2025 –	
	comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione ed alla relazione	
	integrativa) in varie date all'Ente, e da quest'ultimo comunicato all'agente	
	contabile (insieme alle relazioni) – veniva fissata per la discussione del	
	giudizio epigrafato l'udienza del 17 giugno 2025, e con separato decreto	
	veniva nominato il giudice relatore.	
	3. Sebbene in data 23.5 2025 fosse stata depositata istanza di accesso agli	
	atti recante in allegato la procura epigrafata, <u>i difensori nominati non si</u>	
	<u>costituivano per la convenuta.</u>	
	4. Non risultano depositate le <u>conclusioni del Pubblico Ministero</u>	
	previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..	
	5. Nell' <u>udienza del 17 giugno 2025</u> – nessuno comparso per la convenuta	
	– veniva data per letta la relazione con il consenso del Pubblico Ministero, che	
	concordava con quanto richiesto nella Relazione di improcedibilità dal	
	Magistrato Relatore; quindi il giudizio passava in decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , quanto alla	
	questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in	
	3	

	linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non	
	in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei	
	casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	6.1. In particolare, la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile	
	(intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità	
	del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art.	
	618 del R.D. n. 827/1924) deve ritenersi imprescindibile presupposto	
	processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente	
	dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne	
	4	

	la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentt. n.	
	113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il	
	responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa	
	evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e	
	5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la	
	verifica della conformità delle scritture dell’agente a quelle dell’Ente; così	
	come l’approvazione del conto giudiziale da parte dell’organo politico reca di	
	norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente	
	esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità	
	ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi	
	denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost. (Cfr. Corte	
	Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l’amministrazione abbia	
	o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti,	
	5	

	qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione	
	speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo	
	comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e n.	
	827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura	
	minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011	
	etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle	
	aziende).	
	6.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u> risulta	
	<i>ex actis</i> che il responsabile della U.O.C. Economato/Prov. to (Dott. Rinaldi),	
	con nota prot. n. 7459 del 21.01.2020, ha trasmesso alla Corte dei conti il conto	
	in esame (iscritto al n. 17885) “debitamente sottoscritto dal responsabile di	
	struttura e dal relativo cassiere”, e con nota prot. n. 7426 sempre del	
	21.01.2020 ha precisato i codici fiscali degli “agenti contabili in servizio”	
	presso la ASP, ed in particolare - con riferimento alla “Cassa Distretto	
	Sanitario di Venosa”- il codice fiscale della convenuta Amarena; ma tale conto	
	è stato trasmesso a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente	
	visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall’ente.	
	Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della	
	parificazione, il giudizio instaurato con il deposito del conto predetto deve	
	essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	6.3. E’ appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessità	
	e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non	
	esclude in alcun modo l’obbligo del contabile di presentare il conto	
	all’amministrazione per la necessaria parificazione e/o l’obbligo	
	6	

	dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> (previa	
	regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione	
	giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi	
	dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.	
	Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella	
	presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione dei conti in esame,	
	rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi	
	dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per	
	l'effetto comunicazione della presente decisione.	
	7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione	
	impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96	
	c.p.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9120 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;	
	- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di	
	competenza;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025	
	Il Presidente estensore	
	(Dott. Luigi CIRILLO)	
	f.to digitalmente	
	7	

[illegible]